

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, LA
TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ
(P.T.P.C.T.I.)**

2020-2022

Predisposto dal Responsabile della Trasparenza e dell'Anticorruzione e adottato dal Consiglio dell'Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Calabria con delibera del Consiglio Direttivo il 29.01.2020

Pubblicato sul sito internet <http://www.ordinechimicicalabria.it> nella sezione “*Amministrazione trasparente*”, sottosezione: “*altri contenuti – corruzione*”.

Sommario

1. Oggetto e finalità	2
2. Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.....	3
3. Attività con rischio di corruzione	3
4. Formazione.....	3
5. Monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione degli atti.....	4
6. Monitoraggio dei rapporti con Soggetti esterni	4
7. Obblighi di trasparenza	4
8. Codice di comportamento per i dipendenti	4
Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione, Trasparenza E L'integrità Dell'Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Calabria (2020 – 2022) - Sezione Trasparenza Ed Integrità	
1. Oggetto e finalità	5
2. Il Responsabile della Trasparenza	5
3. Provider informatico e inserimento dati sul sito istituzionale.....	6
4. Applicazione del D.Lgs. 33/2013	6
Misure organizzative.....	6
Amministrazione trasparente	6
Obblighi e adempimenti	7
Modalità di pubblicazione	7
Pubblicità dei dati, protezione dei dati personali	7
La posta elettronica certificata	8
Accesso civico	8
Allegati al PTPCTI 2020-2022	8
Riferimenti normativi.....	9

1. Oggetto e finalità

Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione è il documento previsto dall'art. 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 quale modalità attraverso la quale le Amministrazioni Pubbliche definiscono e comunicano alla CIVIT, che assume il ruolo di Autorità Nazionale Anticorruzione, ed al Dipartimento della Funzione Pubblica "la valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici a rischio di corruzione e indicano gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio" (art. 1, comma 5).

Il presente Piano ha validità per il triennio 2020÷2022 e deve essere aggiornato annualmente entro il 31 gennaio. Esso rappresenta la prima attuazione della suddetta Legge ed è stato approvato dal Consiglio dell'Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Calabria con Delibera del 29.01.2020.

Nella stesura del Piano si è tenuto conto della peculiarità, dell'Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Calabria, di Ente pubblico non economico e privo di dipendenti, auto-finanziato per il tramite del contributo degli iscritti e la cui gestione è affidata a titolo gratuito ai componenti del Consiglio Direttivo.

Finalità del Programma è l'indicazione di adeguati interventi organizzativi mirati alla prevenzione e alla minimizzazione dei rischi di corruzione, dopo aver analizzato prassi e pratiche invalse e valutato i rischi specifici presenti all'interno dell'Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Calabria, alla luce della normativa vigente.

Tutto quanto non espressamente regolamentato dal presente Programma, si intende regolamentato dalla normativa di riferimento.

Gli allegati fanno parte sostanziale e integrante del presente Programma.

2. Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Calabria assume i seguenti compiti:

- predisporre e redigere ogni anno, entro il 31 gennaio, il *Piano triennale per la prevenzione della corruzione, la trasparenza e l'integrità*, che sottopone al Consiglio dell'Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Calabria per l'approvazione;
- fare pubblicare il Piano sul sito internet istituzionale dell'Ordine, nella sezione apposita;
- verificare l'attuazione del piano e la sua idoneità;
- proporre modifiche qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni o nel caso di intervenuti mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- redigere e pubblicare, sul sito web dell'amministrazione, una relazione recante i risultati dell'attività svolta;
- gestire le richieste inerenti l'accesso civico;
- sovrintendere al coordinamento e al controllo sull'assolvimento dei nuovi obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dall'art. 1 della legge anticorruzione.

Le amministrazioni, gli enti e le società cui compete l'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) sono tenuti esclusivamente alla pubblicazione di detti atti sul sito istituzionale dell'amministrazione, società o ente, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Altri contenuti – corruzione".

3. Attività con rischio di corruzione

Il rischio corruzione nelle aree/attività dell'Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Calabria per l'anno 2018 è stato valutato utilizzando la scheda fornita dall'ANAC e costituisce l'allegato 1 al presente Documento.

4. Formazione

L'Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Calabria, si impegna ad assicurare che le Risorse a disposizione ricevano adeguata formazione in materia di prevenzione e lotta alla corruzione anche attraverso idonei eventi formativi.

5. Monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione degli atti.

Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione degli atti è a carico del Consiglio Direttivo.

6. Monitoraggio dei rapporti con Soggetti esterni

I rapporti tra l'Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Calabria e i soggetti con cui stipula contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, sono monitorati dal Consiglio Direttivo che valuta le decisioni collegialmente, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti ed i componenti stessi del Consiglio Direttivo.

Le verifiche potranno essere svolte a campione e con esse si valuterà la sussistenza di eventuali vincoli di parentela o affinità, in base ai dati anagrafici disponibili.

Si richiama il dovere di segnalazione ed astensione in caso di conflitto di interessi di cui al nuovo art. 6 bis della legge 241/90.

7. Obblighi di trasparenza

L'Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Calabria assicura la massima trasparenza amministrativa, garantendo la corretta e completa applicazione del decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della P.A., come previsto dall'art. 1, comma 35, della legge n. 190/2012 e dall'art. 18 della legge 134/2012 e s.m.i.

A detto fine l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, è soggetta alla pubblicità sul sito internet dell'Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Calabria secondo il principio di accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

In particolare, nel sito internet istituzionale sono indicati:

- a) il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali;
- b) l'importo;
- c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- d) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
- f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.

Tali informazioni sono riportate, con link ben visibile nella home page del sito, all'interno di apposita sezione denominata "*Amministrazione trasparente*".

I provvedimenti di cui al punto 3, adottati con delibera del Consiglio Direttivo, devono essere pubblicati nella sezione "*Amministrazione trasparente*" all'interno di apposita sezione denominata "*prevenzione e repressione della corruzione*".

Il Responsabile della prevenzione della corruzione vigila che la pubblicazione venga effettuata regolarmente.

8. Codice di comportamento per i dipendenti

L'Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Calabria adotta il Proprio Codice di Comportamento, aggiornato alla versione 2-2019 del 31.01.2019, allegato al presente documento.

Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione, Trasparenza E L'integrità Dell'Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Calabria (2020 – 2022) - Sezione Trasparenza Ed Integrità

1. Oggetto e finalità

Il principale strumento di cui le Amministrazioni dispongono per consentire ai cittadini di verificare l'effettivo rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione è costituito dalla pubblicità dei dati e delle informazioni che consentano di conoscere le attività istituzionali e le modalità di gestione ed erogazione dei servizi pubblici.

La trasparenza amministrativa rende quindi possibile il coinvolgimento e la partecipazione di chiunque sia interessato all'azione svolta dalle pubbliche Amministrazioni e consente a tutti i cittadini di esercitare il diritto di controllo sull'andamento e sulla gestione delle funzioni pubbliche. La trasparenza, in base al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è intesa come accessibilità totale all'attività degli apparati pubblici e considerata elemento trasversale e funzionale per la piena attuazione dei principi di efficienza dell'azione amministrativa e per il perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito del piano della performance. La pubblicazione sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, è finalizzata a favorire forme diffuse di controllo nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità, a garanzia della legalità dell'azione amministrativa.

Il d.lgs. 33/2013, ultimo provvedimento in materia di trasparenza, opera una riorganizzazione degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni già vigenti ed introduce nuovi obblighi ma, soprattutto, eleva definitivamente la trasparenza a strumento essenziale per la prevenzione dei fenomeni corruttivi.

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità dell'Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Calabria, è parte integrante del Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione, ed è quindi trattato come Sezione del PTPCI.

2. Il Responsabile della Trasparenza

Il responsabile della trasparenza e dell'integrità dell'Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Calabria, che è anche responsabile della prevenzione della corruzione, ha il compito di sovrintendere al coordinamento e al controllo sull'assolvimento dei nuovi obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dall'art. 1 della legge anticorruzione, e in conformità con il D. Lgs. 33/2013.

3. Provider informatico e inserimento dati sul sito istituzionale

L'inserimento dei dati relativi alla Trasparenza sul sito istituzionale dell'Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Calabria, è svolto direttamente dal Segretario dell'Ordine, quale soggetto delegato alla gestione della parte telematica/web, che per tale incarico può appoggiarsi a consulenze esterne.

I rapporti con il Provider del Dominio sono gestiti dal Segretario dell'Ordine e sottoposti al controllo del Consiglio Direttivo.

4. Applicazione del D.Lgs. 33/2013

La presente sezione, in conformità alle prescrizioni del D.lgs. 33/2013, alla delibera ANAC 145/2014 e alle Linee guida dell'ANAC, assicura il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente e promuove la trasparenza come misura strumentale alla prevenzione della corruzione e come misura per un'organizzazione efficace.

L'Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Calabria garantisce:

- la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, avuto riguardo all'integrità, al costante aggiornamento, alla completezza, alla tempestività, alla semplicità di consultazione, alla comprensibilità, all'omogeneità, alla facile accessibilità;
- il rispetto delle disposizioni in materia di privacy e di riservatezza dei dati, avuto riguardo ai requisiti della non pertinenza e non indispensabilità, nonché alla connotazione di dati come sensibili o giudiziari;
- la conformità dei documenti pubblicati ai documenti originali in proprio possesso con indicazione della loro provenienza e la loro riutilizzabilità.

La presente Sezione è pubblicata, unitamente al PTPCI, nelle stesse forme e modi.

Misure organizzative

Amministrazione trasparente

Al fine di dare attuazione al disposto del D.lgs. 33/2013, nel sito web istituzionale dell'Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Calabria, www.ordinechimicicalabria.it è stata inserita una sezione "Amministrazione Trasparente", al cui interno sono state create sottosezioni che contengono dati, documenti, informazioni la cui pubblicazione è prevista dalla normativa di riferimento. La strutturazione della sezione in questione tiene conto delle peculiarità e specificità connesse alla natura, ruolo e funzioni dell'Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Calabria e pertanto la sezione è il risultato di un'opera di interpretazione e di adeguamento della normativa al regime ordinistico.

In alcune occasioni sono utilizzate informazioni già presenti sul sito www.ordinechimicicalabria.it, richiamate mediante collegamento ipertestuale, per evitare duplicazione di informazioni.

I link a pagine, documenti e in genere atti sono utilizzati nel rispetto del provvedimento del garante per la protezione dei dati personali n. 243/2014 recante "*Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici ed altri enti obbligati*".

Obblighi e adempimenti

Gli obblighi e gli adempimenti cui l'Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Calabria è tenuto ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 33/2013 sono contenuti e riportati nella tabella di cui all'Allegato 3 al presente Programma, che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso. La tabella indica in maniera schematica l'obbligo di pubblicazione, il riferimento normativo, la sottosezione del sito Amministrazione trasparente in cui deve essere inserito, il soggetto responsabile del reperimento del dato, il tempo durante il quale il dato deve essere pubblicato, la tempistica di aggiornamento del dato.

Modalità di pubblicazione

I dati devono essere pubblicati secondo le scadenze previste dalla legge e, in mancanza di scadenza indicata, secondo il criterio della tempestività.

Pubblicità dei dati, protezione dei dati personali

La pubblicità di alcune tipologie di dati, pur costituendo la principale forma di trasparenza, deve tuttavia rispettare alcuni limiti imposti dall'ordinamento, bilanciando perfettamente i valori che rappresentano l'obbligo di trasparenza e quello del rispetto della privacy, separando le possibili aree di sovrapposizione.

Il presente Programma rispetta le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) laddove si dispone che *“il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali”*.

Il Programma segue, altresì, le indicazioni contenute nella più recente Deliberazione del 2 marzo 2011, adottata dal Garante per la protezione dei dati personali, concernente le *“Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”*. Tale documento definisce *“un primo quadro unitario di misure e accorgimenti finalizzati ad individuare opportune cautele che i soggetti pubblici sono tenuti ad applicare”* in relazione alla pubblicazione di dati personali sui propri siti istituzionali per finalità di trasparenza, pubblicità dell'azione amministrativa, nonché di consultazione di atti su iniziativa di singoli soggetti. Più precisamente la deliberazione sottolinea che le pubbliche amministrazioni, nel mettere a disposizione sui propri siti istituzionali dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, devono motivare tale divulgazione, *“che costituisce un'operazione strettamente necessaria al perseguimento delle finalità assegnate all'amministrazione da specifiche leggi o regolamenti e che riguardi informazioni utili a far conoscere ai destinatari le sue attività e il suo funzionamento o a favorire l'accesso ai servizi prestati dall'amministrazione.”*

Qualora vengano sottratti atti, dati o informazioni dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Calabria, sarà necessario indicare sul sito medesimo la loro riconducibilità alle categorie di esclusione e la normativa di riferimento.

In ogni caso, si rispetteranno le disposizioni in materia di protezione dei dati personali previste dall'art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, e, in particolare, della disposizione contenuta nell'art. 4, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013 secondo la quale *“nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione”*, nonché di quanto

previsto dall'art. 4, c. 6, del medesimo decreto che prevede un divieto di *"diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale"*

La posta elettronica certificata

Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad utilizzare la posta elettronica certificata per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati (imprese, professionisti, cittadini) che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

L'Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Calabria ha applicato le disposizioni del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale", dotandosi di un indirizzo di posta elettronica certificata, al fine di aumentare il grado di informatizzazione e di digitalizzazione dei processi amministrativi e di rendere più trasparente ed efficace l'azione pubblica, utilizzando un sistema facile e sicuro per l'interazione tra pubbliche amministrazioni, cittadini, imprese. L'indirizzo PEC attualmente attivo è indicato nella sezione *Contatti* e in ogni pagina del sito web istituzionale.

Accesso civico

La richiesta di accesso civico deve essere presentata al RPCT. Le modalità di richiesta sono rappresentate nella "Sezione Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Accesso civico" del sito www.ordinechimicicalabria.it.

Ricevuta la richiesta, il RPCT si adopera, anche con i competenti uffici, affinché il documento, l'informazione o il dato richiesto, sia pubblicato nel sito e comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Laddove al RPCT Unico Nazionale risulti che il documento/dato/Informazione sia stato già pubblicato, questi indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

In caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente può fare ricorso al titolare del potere sostitutivo che, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica tempestivamente e comunque non oltre il termine di 30 giorni il dato/documento/informazione nel sito istituzionale, dando altresì comunicazione al richiedente e al RPCT, e indicando il relativo collegamento istituzionale.

Il titolare del potere sostitutivo dell'Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Calabria è il Consigliere Tesoriere. I riferimenti sia del RPCT che del Consigliere Tesoriere, ai fini dell'esercizio dell'accesso civico, sono reperibili nel sito istituzionale, sezione *"amministrazione trasparente/altri contenuti/accesso civico"*.

Allegati al PTPCTI 2020-2022

Allegato 1 SchedaRelazioneRPCT.2019

Allegato 2 CODICE DI COMPORTAMENTO OCFC v.2-2019

Allegato 3: Schema di piano dei controlli del referente territoriale dell'Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Calabria

Riferimenti normativi

- Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” (d’ora in poi per brevità “Legge Anti-Corruzione” oppure L. 190/2012);
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell’art. 1 della l. n. 190 del 2012” (d’ora in poi, per brevità, “Decreto Trasparenza” oppure D.lgs. 33/2013);
- Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, comma 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (d’ora in poi, per brevità “Decreto inconferibilità e incompatibilità”, oppure D.lgs. 39/2013);
- Delibera 21 ottobre 2014, n. 145/2014 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) “Parere dell’Autorità sull’applicazione della L.190/2012 e dei decreti delegati agli Ordini e Collegi professionali”;
- R.D. 1 marzo 1928, n. 842. “Regolamento per l’esercizio della professione di chimico”.
- R.D.L. 24 gennaio 1924, n. 103 (1) “Disposizioni per le classi professionali non regolate da precedenti disposizioni legislative”;
- Legge 25 aprile 1938, n. 897, recante “Norme sull’obbligatorietà dell’iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi”;
- Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382, recante “Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni Centrali Professionali”;
- Decreto legislativo Presidenziale 21 giugno 1946, n. 6 recante “Modificazioni agli ordinamenti professionali”;
- Decreto Ministeriale 1 ottobre 1948, recante “Approvazione del Regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale degli Chimici”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 08 luglio 2005, n. 169, recante “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, recante “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148” ;
- Delibera dell’ANAC (già CIVIT) n. 72 dell’11 settembre 2013 con cui è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (d’ora in poi per brevità PNA);
- Delibera ANAC 21 ottobre 2014 n.145/2014 avente per oggetto: "Parere dell'Autorità sull'applicazione della l. n.190/2012 e dei decreti delegati agli Ordini e Collegi professionali".